

PARERE 28 OTTOBRE 2013

472/2013/I/GAS

**PARERE IN MERITO ALLA CONFERMA DELL'ESENZIONE CONCESSA AL GASDOTTO TAP
CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN DATA 25 GIUGNO
2013, A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEI TITOLARI DELL'ESENZIONE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 ottobre 2013

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento ACER);
- il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 aprile 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 febbraio 2011, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas) recante "Adozione dell'*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG's Exemption Application*, ai sensi del comma 3.4 delle linee guida dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvate con deliberazione 151/2012/R/GAS" (di seguito: *Joint Opinion*);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas) recante Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito all' *Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG'S Exemption Application*, adottata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 78/2013/R/GAS;
- la decisione della Commissione Europea del 16 maggio 2013, recante "*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*" C(2013) 2949 (prot. Autorità

del 23 maggio 2013, n. 019040, di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013 recante la concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 13 marzo 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013 recante integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla concessione dell'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 25 giugno 2013);
- la lettera inviata da TAP AG in data 6 agosto 2013, prot. Autorità 34474 del 28 ottobre 2013 (di seguito: lettera 6 agosto 2013);
- la lettera inviata da Shah Deniz Consortium del 30 luglio 2013, prot. Autorità 26927 del 1 agosto 2013;
- la richiesta di parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 ottobre 2013, prot. Autorità 34474 del 28 ottobre 2013 (di seguito: richiesta di parere 25 ottobre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- la società TAP AG ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero) istanza di esenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04, con riferimento a un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversi la Grecia e l'Albania (di seguito: gasdotto TAP) e che ciò comporta, ai fini dell'esenzione, la necessità di coinvolgere anche le autorità omologhe all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito collettivamente: le Autorità coinvolte), per la Grecia, la *Regulatory Authority for Energy* (di seguito: RAE) e per l'Albania l'*Enti Rregulator I Energjise* (di seguito: ERE);
- l'Autorità, con deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la *Joint Opinion*, recante il prescritto parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti, in merito alla citata istanza presentata dalla società TAP AG;
- con decreto del 13 marzo 2013, il Ministero ha adottato il provvedimento di esenzione che richiama integralmente la *Joint Opinion*, senza alcuna modifica, aggiungendo solo un'ulteriore prescrizione relativa alle misure di promozione alla concorrenza applicabili in Italia;
- con deliberazione 249/2013/R/GAS, l'Autorità ha adottato le integrazioni richieste da parte della Commissione europea relativamente alla parte 4 della *Joint Opinion* (la parte 4 come emendata dalla deliberazione 249/2013R/GAS è di seguito definita *Final Joint Opinion*);
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha recepito le integrazioni e modifiche contenute nella decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013 che richiama integralmente la *Final Joint Opinion*, senza alcuna modifica, aggiungendo solo un'ulteriore prescrizione relativa alle misure di promozione alla concorrenza applicabili in Italia;
- la *Final Joint Opinion* prevede, al paragrafo 4.7, punto 2, che, in caso di variazione dei soggetti titolari di esenzione, inclusi la cessione o lo scambio della capacità esentata, la società TAP AG è tenuta a presentare una domanda di conferma dell'esenzione al Ministero che si esprime sulla stessa sentita l'Autorità;

- con lettera 6 agosto 2013, la società TAP AG, avendo notificato contestualmente al Ministero e alle tre Autorità coinvolte una variazione dei titolari della capacità oggetto di esenzione, ha chiesto la conferma dell'esenzione rilasciata dal Ministero rispettivamente con i decreti di esenzione del 13 Marzo 2013 e del 25 giugno 2013; nella lettera si specificava, altresì, l'identità dei nuovi beneficiari della capacità esentata e i relativi volumi di capacità che ciascun soggetto avrà diritto di importare in Italia;
- la quota di mercato che ciascuno dei nuovi titolari della capacità esentata avrebbe utilizzando la medesima capacità per importare gas non eccede il 10% del mercato di vendita di gas all'ingrosso in Italia e non è, pertanto, in grado di incidere negativamente sulle dinamiche concorrenziali del mercato del gas italiano, la predetta modifica non risulta né in contrasto con i criteri di cui al comma 36.1 della direttiva 73/2009/CE e, in particolare, con la previsione di cui alla lettera e) secondo cui l'esenzione non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, né appare incompatibile con le condizioni che hanno dato diritto all'esenzione;
- al contrario, l'eventuale rafforzamento della posizione di mercato dei nuovi titolari della capacità oggetto di esenzione i quali attualmente godono di una limitata forza di mercato in Italia potrebbe aumentare il grado di concorrenza tra operatori in Italia;
- la medesima modifica è ritenuta accettabile anche dalle altre Autorità nazionali coinvolte, ERE e RAE;
- il parere di cui alla presente deliberazione non ha per oggetto anche la verifica della condizione di cui al comma 4.1, punto 10 della *Final Joint Opinion*, concernente l'obbligo in capo a TAP AG di offrire della capacità per prodotti *Short-Term*; tale condizione sarà, invece, oggetto di verifica da parte dell'Autorità successivamente alla *booking phase*.

RITENUTO CHE:

- nulla osti ad esprimere parere favorevole al Ministero in merito alla conferma dell'esenzione di TAP AG rilasciata a favore di quest'ultima con i decreti di esenzione del 13 marzo 2013 e 25 marzo 2013

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto di esenzione del 13 marzo 2013 come integrato dal decreto del 25 giugno 2013, in merito alla conferma dell'esenzione rilasciata a favore di TAP AG;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni